



R.ETE.  
IMPRES E ITALIA

## Senato della Repubblica

### 6<sup>a</sup> Commissione Finanze e tesoro

- (AG 181) *“Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell’organizzazione delle Agenzie fiscali”*
- (AG 182) *“Schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale”*
- (AG 183) *“Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio”*
- (AG 184) *“Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario”*
- (AG 185) *“Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione”*

Roma, 9 luglio 2015

## **Premessa.**

In quindici mesi il Governo non è riuscito a dare piena attuazione ai principi della Legge Delega di Riforma fiscale (Legge 11 marzo 2014, n. 23), sprecando, ancora una volta, un'importante occasione concessa dal Legislatore per rendere il nostro sistema fiscale più equo, più semplice e davvero "amico della crescita". E' questa la delusione che R.ETE. Imprese Italia intende esprimere, in primis, in questa sede.

Con i cinque schemi di decreti legislativi, approvati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri lo scorso 26 giugno (quindi, un giorno prima della scadenza del termine), sono stati, infatti, emanati solo undici provvedimenti di attuazione, di cui solo tre pubblicati ed entrati in vigore, mentre altri tre sono, ancora, in via di definitiva approvazione.

In particolare, il Governo non è stato in grado di attuare tutti quei principi contenuti nella Legge Delega che le micro, piccole e medie imprese italiane si attendevano, ossia:

- 1) l'istituzione dell'"Imposta sul Reddito delle Imprese" ("IRI"), per dare concreti benefici fiscali a chi reinveste nella propria azienda gli utili [principio sancito dall'articolo 11, comma 1, lettera a), della Legge Delega];
- 2) la tassazione del reddito delle imprese in contabilità semplificata secondo il "criterio di cassa" [principio sancito nell'ambito dall'articolo 11, comma 1, lettera b), della Legge Delega];

- 3) la modifica del regime forfettario introdotto dalla legge di stabilità 2015 [principio sancito dall'articolo 11, comma 1, lettera b), della Legge Delega];
- 4) la definizione dei criteri che escludono le piccole imprese ed i professionisti privi dell'“autonoma organizzazione” dal pagamento dell'IRAP (principio sancito dall'articolo 11, comma 2, della Legge Delega);
- 5) la riforma delle regole per la determinazione del valore catastale degli immobili basate sui metri quadri ed agganciate periodicamente al valore di mercato degli immobili (principio sancito dall'articolo 2 della Legge Delega), al fine di ridurre le ingiustificate sperequazioni oggi esistenti, senza che ciò determini, come sancito sempre dalla Legge Delega, incrementi nella tassazione immobiliare;
- 6) la revisione degli adempimenti, con particolare riferimento a quelli superflui, a quelli che risultino di scarsa utilità per l'Amministrazione finanziaria ai fini dell'attività di controllo e di accertamento o, comunque, non conformi al principio di proporzionalità [principio sancito dall'articolo 7, comma 1, lettera b), della Legge Delega];
- 7) l'armonizzazione del regime di tassazione degli incrementi di valore emergenti in sede di trasferimento d'azienda a titolo oneroso, allineandolo, ove possibile, a quello previsto per i conferimenti [principio sancito dall'articolo 12, comma 1, lettera e), della Legge Delega].

Senza l'attuazione di tutti questi principi, R.ETE. Imprese Italia ritiene che la Riforma fiscale sia “monca” e chiede, pertanto, al

Governo ed al Parlamento di intervenire, con urgenza, per completare l'attuazione dei principi contenuti nella Legge Delega.

**1. I provvedimenti attuativi della Legge Delega per le piccole e medie imprese non ancora emanati: i motivi a supporto delle richieste di R.ETE. Imprese Italia.**

L'auspicio di R.ETE. Imprese Italia è, quindi, che il Governo proceda, con urgenza, all'emanazione di provvedimenti legislativi che diano concretezza ai principi direttivi della Legge 11 marzo 2014, n. 23, e, in particolare, di quelli che modificano e semplificano i regimi fiscali delle piccole e medie imprese.

In primis, nell'ambito della riforma dei regimi fiscali è prevista l'istituzione di una "Imposta sul Reddito delle Imprese" ("IRI"). R.ETE. Imprese Italia ritiene che l'attuazione di questo principio sia essenziale per riconoscere, finalmente, alle piccole imprese personali un'imposta propria con un meccanismo simile a quello previsto per i soggetti IRES. In tal modo, la tassazione diverrebbe neutra rispetto alla natura giuridica dell'ente mettendo, quindi, l'imprenditore nelle condizioni di organizzarsi nelle forme che ritiene più opportune senza vincoli di natura fiscale.

L'istituzione dell'"IRI" tenderebbe, anche, a favorire la capitalizzazione delle imprese in quanto il reddito non prelevato dal titolare o dai soci sconterebbe una tassazione più leggera: la parte prelevata andrebbe ad aliquota progressiva, quella che rimarrebbe in azienda sarebbe tassata ad aliquota proporzionale. Ovviamente, in sede di attuazione, dovrebbero essere ricercate modalità applicative improntate a criteri di semplificazione. In particolare, dal

momento che l'applicazione dell'“IRI” presupporrebbe la tenuta della contabilità ordinaria, dovrebbe essere applicata solo previa opzione da parte dei soggetti interessati. In questo modo verrebbe garantito che la nuova imposta andrebbe a favorire proprio quelle imprese più strutturate che hanno le potenzialità e la volontà di crescere di dimensione.

Sempre nell'ambito della modifica dei regimi fiscali R.ETE. Imprese Italia ritiene che sia importante andare verso il “criterio di cassa” per la determinazione del reddito d'impresa per le imprese personali in contabilità semplificata. In tal modo, per le imprese di minori dimensioni che soffrono i negativi effetti, sia dei cronici ritardi di pagamento sia del “*credit crunch*”, si avvicinerebbe il momento del prelievo d'imposta alle concrete disponibilità finanziarie evitando - come del resto già avviene per le attività professionali - esborsi per imposte su proventi non ancora incassati. Inoltre, la possibilità di determinare il reddito d'impresa con il “criterio di cassa” renderebbe, effettivamente, conveniente optare per il regime di liquidazione dell'“Iva di cassa”, introdotto dall'articolo 32-bis del D.L. n. 83 del 2012. Secondo R.ETE. imprese Italia, infatti, fino ad ora, la necessità di dovere, comunque, applicare il criterio di competenza economica per la determinazione del reddito d'impresa, ha reso “antieconomico” aderire al regime “Iva di cassa”, dal momento che tale scelta, in sostanza, rendeva obbligatorio tenere una doppia contabilità: il “regime di cassa” per la liquidazione dell'Iva ed il “regime di competenza” per la determinazione del reddito d'impresa. R.ETE. Imprese Italia ritiene, inoltre, che il medesimo decreto legislativo di riforma dei regimi fiscali possa essere il veicolo per

modificare il nuovo regime forfetario introdotto, a decorrere dal 2015, dalla legge di stabilità 2015. Il nuovo regime forfetario rischia, infatti, di portare ad un prelievo fiscale più pesante per professionisti e piccole imprese ed i vantaggi assicurati dalla semplificazione degli adempimenti verrebbero vanificati, in molti casi, dalla tassazione sostitutiva e dalla forfetizzazione dei costi.

Per dare un concreto beneficio agli imprenditori ed ai lavoratori autonomi che chiedono semplificazione e riduzione del prelievo fiscale, occorre, pertanto, rivedere verso l'alto le soglie di accesso al nuovo regime forfetario, al fine di estendere la platea dei beneficiari, nonché ridurre l'aliquota del 15%. Per reperire le risorse finanziarie necessarie, si potrebbero rivedere le disposizioni in materia previdenziale, reintroducendo il riferimento - in tutto o in parte - al reddito minimale, mantenendone, invece, l'azzeramento per le sole ipotesi di "startup". In tal modo, il vantaggio sarebbe tutto fiscale e andrebbe a colmare, in parte, la disparità di trattamento che ora sussiste nella tassazione IRPEF tra le diverse categorie di reddito. Si eviterebbero, anche, disparità di trattamento tra imprese e professionisti, considerato che, questi ultimi, calcolano la contribuzione previdenziale senza fare riferimento al reddito minimale. Infine, allo scopo di far emergere base imponibile in relazione a soggetti che svolgono anche attività di lavoro dipendente o pensionati, andrebbe abrogata la disposizione che limita l'accesso al nuovo regime solo a coloro per i quali il reddito d'impresa è prevalente rispetto a quello di lavoro dipendente o di pensione.

Sempre nell'ambito della modifica dei regimi fiscali, è di fondamentale importanza dare attuazione al principio che richiede di

definire, in modo inequivocabile, le caratteristiche delle imprese individuali e dei lavoratori autonomi che sono esclusi dal pagamento dell'IRAP perché privi dell'"autonoma organizzazione". Sebbene, infatti, un consolidato indirizzo giurisprudenziale, sia di merito che di legittimità, abbia sancito, da tempo, tale esclusione, non sono stati ancora definiti, normativamente, i requisiti necessari per aver diritto alla predetta esclusione.

R.ETE. Imprese Italia ritiene importante anche la riforma del catasto che superi l'attuale sistema basato su categorie e classi catastali e che tenda a correlare il valore dell'immobile od il reddito dello stesso alla localizzazione ed alle caratteristiche dell'edificio. Preme, subito, evidenziare che dall'operazione non possono e non devono derivare incrementi di imposizione che porterebbero la tassazione immobiliare a livelli insostenibili. E' necessario, pertanto, che l'invarianza di gettito prevista dalla Legge Delega sia garantita a livello locale.

Il Governo ha annunciato che l'attuazione di tale riforma avverrà congiuntamente all'introduzione della "*local tax*". Al riguardo, R.ETE. Imprese Italia auspica che la nuova imposta locale non si riveli un "imbroglio" per imprese e famiglie come si è rivelata la "IUC" - l'imposta unica locale introdotta nel 2014 - che, dietro le spoglie di una nuova denominazione (la "IUC", di fatto, ha accorpato l'IMU, la TASI e la TARI), si è celato un incremento sproporzionato della fiscalità locale.

In un articolo pubblicato sulle pagine del "Corriere della Sera" il 7 marzo 1922, dal titolo "*Semplificare e ridurre*", Luigi Einaudi scriveva: "*Bisogna farla finita a ogni costo con il brutto vezzo di*

*creare imposte dalle denominazioni più stravaganti e a beneficio degli enti più inverosimili. Le imposte debbono essere poche, semplici, senza addizionali, senza imbrogli.”*. Le chiare parole dell’illustre statista non necessitano di alcun commento; R.ETE. Imprese Italia auspica solo che il Governo ed il Parlamento le tengano in debita considerazione nel momento in cui dovranno legiferare in merito alla tassazione immobiliare.

Si ritiene, ancora, che siano necessari ulteriori sforzi nella direzione di una sempre maggiore semplificazione delle disposizioni tributarie. In particolare, occorre ridurre in modo sensibile gli obblighi di comunicazione richiesti ai contribuenti che comportano un vero e proprio trasferimento di oneri amministrativi relativi ai controlli dall’Amministrazione finanziaria alle imprese.

R.ETE. Imprese Italia è del parere, pertanto, che una corretta attuazione dell’articolo 7, comma 1, lettera b), della Legge Delega, debba andare oltre le semplificazioni già disposte con il D.Lgs. n. 175 del 2014, e condurre ad una norma programmatica che - al fine di contemperare gli interessi dell’Erario con gli interessi del sistema produttivo - obblighi, sia *ex-ante* sia *ex-post*, ad una valutazione dell’efficacia degli adempimenti fiscali posti a carico delle imprese, ponendo in essere una vera e propria analisi costi-benefici. E’ necessario, in pratica, impedire che i controlli fiscali si trasformino in maggiori oneri per i contribuenti, senza che sia posta in essere alcuna valutazione di efficacia dei diversi provvedimenti.

Infine, R.ETE. Imprese Italia ritiene che, per favorire la crescita del nostro Paese, sia importante agevolare e stimolare i giovani che vogliono “mettersi in proprio” senza dover subire un eccessivo

carico fiscale. Se per trasferire un'azienda del valore di 500.000 euro che comprende un immobile strumentale di 300.000 euro, tra cedente e cessionario, devono essere versati 81.000 euro di imposte più le spese notarili, nessuno venderà e nessuno acquisterà. Proprio per questo è necessario dare attuazione al principio sancito dall'articolo 12, comma 1, lettera e), della Legge Delega, estendendo, di fatto, alle cessioni d'azienda a titolo oneroso, il regime di neutralità fiscale riconosciuto nelle ipotesi di conferimento d'azienda.

Alla luce di quanto sopra illustrato, R.ETE. Imprese Italia, ritiene che tutti questi provvedimenti debbano, necessariamente, “vedere la luce” e che non si possa più attendere oltre. Il Governo, quindi, porti, con urgenza, a compimento i principi contenuti nella Legge Delega adottando adeguati provvedimenti legislativi: è quello che si aspettano milioni di piccole e medie imprese italiane.

## **2. Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle Agenzie fiscali (AG n. 181).**

Per R.ETE. Imprese Italia l'aspetto fondamentale dello schema di decreto legislativo in esame è che la riorganizzazione delle Agenzie fiscali deve garantire un approccio collaborativo tra Amministrazione finanziaria, imprese e cittadini.

E' positivo, pertanto, che l'attività delle Agenzie sia ispirata al principio del “controllo amministrativo unico” e della minima invasività nel tessuto produttivo.

In base a tale principio, infatti, le Agenzie fiscali dovranno coordinare e programmare i controlli al fine di ridurre duplicazioni o sovrapposizioni ed il disagio nello svolgimento dell'attività d'impresa.

### **3. Schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale (AG n. 182).**

Il provvedimento ha l'obiettivo di intervenire, in modo strutturale, sulla revisione delle cosiddette "spese fiscali" ("*tax expenditures*"), nonché di stimare e monitorare il fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva nel nostro Paese e di inserire i risultati conseguiti nell'azione di contrasto all'evasione in modo sistematico nel Bilancio dello Stato.

In particolare, per quanto riguarda le "*tax expenditures*", viene prevista un'operazione annuale di riordino da introdurre all'interno della Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza che precede la presentazione della legge di stabilità, con l'obiettivo di valutare, in modo organico e strutturale, gli impatti economici delle singole misure agevolative, nella prospettiva di una loro rimodulazione.

R.ETE. Imprese Italia condivide l'operazione di riordino delle attuali "spese fiscali" purché essa sia davvero finalizzata ad eliminare quelle che non hanno alcuna giustificazione dal punto di vista economico e sociale o che costituiscono delle duplicazioni di spesa. Un giudizio positivo si esprime, anche, sulla previsione che le maggiori entrate derivanti dalla eliminazione, riduzione o modifica

delle “*tax expenditures*” alimentino il cosiddetto “Fondo per la riduzione della pressione fiscale”, istituito con la legge di stabilità 2014.

Per quanto riguarda la stima ed il monitoraggio dell’evasione fiscale, viene previsto che il Governo presenti, annualmente, un Rapporto in Parlamento, insieme alla Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza, che recepisca le valutazioni effettuate dall’ISTAT sull’economia sommersa e contenga una stima dell’evasione fiscale e contributiva nel nostro Paese. Nel medesimo Rapporto il Governo dovrà anche indicare i risultati conseguiti in termini di contrasto all’evasione e le nuove iniziative programmate.

La stima dell’evasione dovrà essere effettuata attraverso la misurazione del “*tax gap*”, ossia la differenza tra le imposte ed i contributi effettivamente versati ed il gettito atteso in un regime di perfetto adempimento.

Ciò premesso, R.ETE. Imprese Italia ritiene indispensabile che tutte le maggiori entrate incassate dall’attività di contrasto all’evasione fiscale debbano alimentare il cosiddetto “fondo taglia tasse” per ridurre la pressione fiscale su imprese, lavoratori e famiglie e non debbano, invece, essere destinate, prioritariamente, al mantenimento dell’equilibrio di bilancio ed alla riduzione del rapporto debito pubblico/PIL, in quanto si è dell’avviso che tali ultimi obiettivi debbano essere raggiunti attraverso una seria politica di riduzione strutturale della spesa pubblica improduttiva.

Nel 2013, gli incassi derivanti dalla lotta all’evasione fiscale sono stati di oltre 13 miliardi di euro e, nel 2014, di oltre 14 miliardi (dati ufficiali dell’Agenzia delle Entrate).

Se tali maggiori entrate fossero tutte confluite nel “Fondo per la riduzione della pressione fiscale”, ora, avremmo risorse per ridurre il carico fiscale su imprese, lavoratori e famiglie per oltre 27 miliardi di euro.

Quanto ai risultati conseguiti in termini di contrasto all’evasione, è auspicabile che il Rapporto contenga anche la misurazione del cosiddetto “rapporto costi-benefici” degli adempimenti introdotti dalle singole disposizioni di legge con l’intento di reprimere o contenere l’evasione fiscale, al fine di poter operare, in modo oggettivo, una valutazione *ex-post* sull’efficacia e sull’efficienza di tali adempimenti. Questo metodo dovrebbe essere esteso, con una misurazione preventiva e nell’ambito di un confronto con le categorie interessate, anche per la valutazione delle nuove iniziative programmate.

#### **4. Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio (AG n. 183).**

Lo schema di decreto legislativo dà attuazione ai principi sanciti dall’articolo 8, comma 1, della Legge Delega, ai sensi del quale il Governo è stato delegato a procedere alla revisione del sistema sanzionatorio penale-tributario, secondo criteri di predeterminazione e di proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti, ed alla revisione del sistema sanzionatorio amministrativo.

I criteri dettati dalla norma citata sono, da un lato, finalizzati a coordinare meglio i rapporti tra il sistema sanzionatorio penale e quello amministrativo, e, dall’altro, a ridurre l’area di applicazione delle sanzioni penali ai soli comportamenti fraudolenti ed artificiosi.

Ciò detto, si evidenzia, in primis, che le nuove disposizioni opereranno limitatamente agli anni 2016 e 2017.

Tale scelta deriverebbe dal fatto che la copertura del costo per le casse dello Stato (costo prodotto, soprattutto, dall'attenuazione delle sanzioni amministrative e stimato in 40 milioni di euro l'anno) sarebbe garantita per i soli anni 2016 e 2017.

R.ETE. Imprese Italia ritiene che, in tal modo, venga fortemente compromesso il principio costituzionale della certezza del diritto. Il decreto legislativo in esame attua una vera e propria revisione del sistema sanzionatorio, sia penale-tributario sia amministrativo, ed un cambiamento di tale portata non può essere introdotto nel nostro ordinamento in via transitoria. Si auspica, pertanto, che la nuova disciplina venga introdotta in modo strutturale. Circoscrivere l'applicabilità delle modifiche al biennio 2016-2017, senza fare riferimento alla data di commissione della violazione o alla data di contestazione della stessa, comporta, inoltre, notevoli difficoltà nell'applicazione sia del principio del "*favor rei*" sia del principio della successione delle leggi nel tempo disciplinati dal decreto sulle disposizioni generali di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie (articolo 3, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 472 del 1997).

#### **4.1 La revisione del sistema sanzionatorio penale-tributario.**

Ciò premesso, si condivide l'obiettivo di fondo del provvedimento di rivedere il sistema sanzionatorio penale-tributario al fine di "depenalizzare" quei comportamenti che - seppure illeciti - sono, comunque, privi di elementi fraudolenti e, quindi, meno gravi. Come anche si condivide l'obiettivo di rendere più severe le sanzioni penali

in caso di comportamenti fraudolenti ed artificiosi da parte dei contribuenti.

Si esprime, pertanto, favore, ad esempio, per quanto riguarda il reato di dichiarazione infedele, all'innalzamento della soglia di non punibilità dagli attuali 50.000 euro a 150.000 euro di imposta evasa, come anche all'elevazione del limite di imponibile evaso da 2 a 3 milioni di euro.

Analogamente, si valuta positivamente che per l'omesso versamento dell'Iva, sia stata introdotta una soglia di non punibilità pari a 250.000 euro per ciascun periodo di imposta e che al di sotto di tale limite si applichino le sole sanzioni amministrative.

Per l'omesso versamento di ritenute, si auspica, invece, che la soglia di non punibilità - innalzata da 50.000 euro a 150.000 euro - possa essere elevata, anch'essa, a 250.000 euro.

Di particolare importanza, si ritiene il novellato articolo 13 del D.Lgs. n. 74 del 2000, con cui si dispone la non punibilità dei reati di omesso versamento delle ritenute, di omesso versamento dell'Iva e di indebita compensazione, qualora i debiti tributari siano stati integralmente versati all'Erario prima dell'apertura del dibattimento, concedendo, di fatto, al contribuente la possibilità di eliminare la rilevanza penale dell'illecito attraverso l'assolvimento del proprio obbligo tributario.

Come pure importante è la previsione di non punibilità dei reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione nel caso in cui i debiti tributari siano stati pagati per effetto del ravvedimento operoso ovvero la dichiarazione omessa sia presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta

successivo, a condizione che il contribuente non sia a conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche già avviati dall'Amministrazione finanziaria o di procedimenti penali.

#### **4.2 La revisione del sistema sanzionatorio amministrativo.**

Con la revisione del sistema sanzionatorio amministrativo viene data attuazione al principio di proporzionalità con l'obiettivo di graduare le sanzioni, anche riducendole, per gli illeciti di minore entità.

R.ETE. Imprese Italia valuta, quindi, positivamente il dimezzamento delle sanzioni per omessa dichiarazione nell'ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo e, comunque, prima di qualunque attività amministrativa di accertamento.

Come anche si esprime parere favorevole al dimezzamento delle sanzioni per dichiarazione infedele.

Si ritiene particolarmente importante, inoltre, l'intervento sulle sanzioni da irrogare per violazioni relative al contenuto ed alla presentazione dei modelli per gli studi di settore.

Attualmente, in presenza di comportamenti infedeli e/o omissivi ritenuti di particolare gravità commessi nella gestione dei modelli, sono previste sanzioni maggiorate:

- quella fissa in misura massima (2.065 euro), per coloro che omettono di presentare il modello studi anche a seguito di invito da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- sempre nel caso di omessa presentazione del modello, se dall'elaborazione dello studio emerge un maggior reddito

accertabile superiore al 10% rispetto al dichiarato, la sanzione variabile è maggiorata del 50% e, quindi, va dal 150% al 300% della maggiore imposta dovuta;

- se il modello studi è presentato con dati non corretti o è indicata una causa di esclusione o di inapplicabilità non sussistente e dall'elaborazione dello studio emerge un maggior reddito accertabile superiore al 10% rispetto al dichiarato, la sanzione per infedele dichiarazione è maggiorata del 10% (dal 110% al 220%).

Si è più volte evidenziato che la previsione di sanzioni così pesanti a fronte di comportamenti infedeli contraddistinti per lo più dal carattere colposo dell'errore (vista, anche, la complessità della gestione delle informazioni richieste dai modelli) viola il principio di proporzionalità.

Lo schema di decreto legislativo abroga, quindi, due delle maggiorazioni oggi previste. In pratica resterà la sola sanzione fissa in misura massima (che, peraltro, viene ridotta a 2.000 euro) per i contribuenti che omettono di presentare il modello.

Si ritiene opportuno ricordare, però, che, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, un errore nella gestione del modello studi di settore può anche condurre ad un accertamento di tipo induttivo da parte dell'Agenzia delle Entrate (omessa presentazione del modello, evidenziazione di cause di esclusione o inapplicabilità non veritiere, nel caso di infedele indicazione dei dati quando i maggiori ricavi o compensi superano del 15% quelli originariamente calcolati da Gerico o, comunque, la soglia di 50.000 euro).

Sempre nel rispetto del principio della proporzionalità, R.ETE. Imprese Italia auspica, a tal fine, un intervento di coordinamento. Le conseguenze che possono derivare dal fatto di vedere dichiarata inattendibile l'intera contabilità a fronte di errori meramente colposi, possono essere ben più gravi rispetto alla misura delle sanzioni su cui si ha oggi l'intenzione di intervenire.

Si accoglie con favore, anche, la disposizione che disciplina la modalità di riconoscimento, nell'ambito dei procedimenti di accertamento e di adesione, di eventuali perdite da computare in diminuzione del maggiore reddito imponibile accertato.

Si evidenzia che il principio della proporzionalità delle sanzioni deve trovare adeguato riscontro anche in relazione alla dimensione aziendale. In tal senso, pertanto, andrebbe riformulata la sanzione prevista dall'articolo 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. n. 322 del 1998, oggi prevista in 100 euro, per ogni certificazione unica, nel caso di omesso o tardivo invio delle medesime da parte dei sostituti d'imposta. Lo schema di decreto legislativo introduce un tetto massimo in relazione a tale sanzione pari a 50.000 euro per sostituto d'imposta. In pratica, quindi, per i sostituti di grosse dimensioni le omissioni od irregolarità successive al 500esimo sostituto non sono sanzionate. Appare evidente la necessità di introdurre un criterio che riduca le sanzioni in considerazione della reale dimensione del contribuente. Al riguardo potrebbe essere utile prevedere che la citata sanzione non si renda applicabile nel caso in cui siano state correttamente trasmesse almeno il 90% delle certificazioni uniche e che la sanzione piena (100 euro per

certificazione unica) trovi applicazione sino a 1.000 euro ed entro un tetto massimo di 50.000 euro.

R.ETE. Imprese Italia, infine, auspica una modifica dell'articolo 6, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 471 del 1997, al fine di rendere le sanzioni in materia di “*reverse charge*” effettivamente proporzionali alla gravità del comportamento.

In tal senso andrebbe prevista:

- a) una riduzione della sanzione amministrativa: essendo ampliato il campo di applicazione del “*reverse charge*” e sussistendo numerose incertezze per l'applicazione del medesimo, la misura del 3% è da ritenersi troppo elevata, in considerazione del fatto che tale fattispecie sanzionatoria prevede, comunque, che l'imposta, seppur irregolarmente, sia stata, in ogni caso, assolta;
- b) l'introduzione a regime di un limite massimo alla sanzione amministrativa di cui alla lettera a). I settori coinvolti nel nuovo “*reverse charge*” sono molti e non sempre è univoca l'individuazione delle operazioni interessate: appare, quindi, ragionevole l'introduzione di un limite massimo alla sanzione dovuta quando l'imposta, anche se irregolarmente, è stata comunque assolta;
- c) “reciprocità” della sanzione ridotta: garantire che l'applicazione della sanzione ridotta sia possibile sia nel caso in cui sia stata applicata erroneamente l'Iva (in luogo del “*reverse charge*”), sia nel caso in cui sia stata applicata erroneamente l'inversione contabile (in luogo dell'Iva), sempreché il tributo sia stato comunque assolto.

## **5. Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (AG n. 184).**

Lo schema di decreto legislativo ha l'obiettivo di riformare l'istituto dell'interpello, con l'intenzione di rafforzare la cooperazione tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, al fine di costruire un rapporto fondato sul dialogo e sulla reciproca collaborazione, nonché di semplificare il processo tributario e potenziare tutti quegli strumenti deflativi utili ad evitare l'inizio di un processo.

Circa la revisione dell'interpello, R.ETE. Imprese Italia condivide l'impianto del provvedimento teso ad eliminare le varie forme di interpello "obbligatorio", che hanno gravato i contribuenti di maggiori oneri.

Si ritiene importante, pertanto, il passaggio da un sistema incentrato sulla necessità di una compiuta verifica amministrativa "*ex ante*" di determinate fattispecie ad un sistema basato sulla responsabilizzazione del contribuente, al quale viene riconosciuta la possibilità di verificare in autonomia la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per l'accesso a specifici regimi fiscali o per la disapplicazione di determinate disposizioni antielusive. In particolare si ritiene positivo il superamento dell'interpello preventivo nel caso di richiesta di disapplicazione delle disposizioni relative alla disciplina delle società di comodo che, peraltro, dovevano, auspicabilmente, formare oggetto di riscrittura secondo i principi della Legge Delega.

Circa la revisione del processo tributario, R.ETE. Imprese Italia esprime, in primis, un parere positivo sull'estensione dell'istituto

della mediazione a tutte le controversie di valore non superiore a 20.000 euro.

L'estensione di tale istituto deflativo a tutti gli enti impositori - compresi Regioni, Province e Comuni - avrà, infatti, un significativo impatto positivo nei confronti dei contribuenti, i quali potranno giungere ad una rapida definizione del contenzioso avverso gli atti di minor valore, senza dover aspettare i lunghi tempi di attesa di un processo tributario. Per arrivare ad una mediazione più efficace ed efficiente, si poteva, però, cogliere l'occasione per individuare un arbitro diverso dalla stessa sede territoriale dell'Agenzia delle Entrate che ha emanato l'atto impugnato.

Un giudizio positivo si esprime, anche, sulle misure tese ad estendere la tutela cautelare a tutte le fasi del processo tributario, la previsione che l'istituto della conciliazione possa applicarsi anche al giudizio in appello, l'immediata esecutività delle sentenze aventi ad oggetto l'impugnazione di un atto impositivo o l'azione di restituzione di tributi in favore del contribuente. Circa quest'ultima misura, per quanto riguarda l'esecutività delle sentenze in favore dell'Amministrazione finanziaria, è importante che sia stato fatto salvo il meccanismo della riscossione frazionata del tributo per non aggravare la situazione dei contribuenti.

Sempre al fine di conferire maggiore tutela ai contribuenti, si sarebbe potuto prevedere che, in caso di ricorso avverso un accertamento esecutivo (ex articolo 29 del D.L. n. 78 del 2010), l'esecuzione forzata sui beni restasse sospesa fino alla emanazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale. Attualmente, la sospensione dell'azione esecutiva è limitata ad un

periodo di 180 giorni dalla data di affidamento dell'incarico ad Equitalia per la riscossione delle somme in pendenza di giudizio (ex articolo 29, comma 1, lettera b), del citato D.L. n. 78 del 2010). Qualora la sentenza della Commissione tributaria provinciale dia parziale o totale ragione al contribuente solo dopo l'avvio dell'azione esecutiva, ossia dopo il decorso dei 180 giorni, i danni causati sul patrimonio dell'imprenditore potrebbero essere irreversibili.

Infine, secondo RE.T.E. Imprese Italia, sarebbe stato rilevante dare attuazione al principio sancito dall'articolo 10, comma 1, n. 3), delle Legge Delega, finalizzato a ridurre gli oneri sostenuti dalle imprese per la tutela davanti alle Commissioni tributarie.

Si ritiene sia importante, infatti, non solo il mero incremento delle soglie in relazione alle quali il contribuente può stare in giudizio personalmente, ma anche ampliare il novero dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti dinanzi alle Commissioni tributarie, riaprendo le liste ora bloccate, come pure ammettendo alla difesa altri soggetti adeguatamente certificati. L'aumento dei soggetti che possono difendere i contribuenti dinanzi alle Commissioni tributarie, infatti, può, nel tempo, contribuire a ridurre i costi della difesa tributaria per le imprese, nonché a migliorare il livello della tutela dei medesimi contribuenti.

## **6. Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (AG n. 185).**

Lo schema di decreto legislativo ha l'obiettivo di creare un sistema di riscossione che favorisca la "*compliance*", attraverso norme che

inducano il contribuente ad adempiere spontaneamente ai versamenti delle imposte, anche attraverso forme più ampie di rateizzazione.

Anche l'Amministrazione finanziaria potrà beneficiare di una maggiore certezza nei tempi di riscossione e di modalità più semplici.

In particolare, si valuta positivamente la previsione che, in caso accertamento con adesione, il pagamento possa essere effettuato in forma rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o di sedici rate trimestrali se il debito è superiore a 50.000 euro. Come anche positivo è l'aumento del numero minimo di rate (che passa da 6 ad 8) per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dagli uffici finanziari.

R.ETE. Imprese Italia esprime, pertanto, un parere favorevole su entrambe le misure in quanto sono finalizzate ad incrementare il numero di adesione agli istituti di definizione conciliativa e, al contempo, a facilitare il rispetto del pagamento delle rate da parte dei contribuenti.

Di particolare rilievo è, poi, l'introduzione del "*lieve inadempimento*", secondo cui non è prevista la decadenza della rateizzazione nel caso di ritardo del versamento fino a 5 giorni, o di un minor versamento fino al 3% del dovuto con un limite massimo di 10.000 euro.

Come anche importante è la previsione per cui l'avviso di accertamento diventi esecutivo una volta decorso il termine utile alla proposizione del ricorso e non più entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento.

Va, comunque, evidenziato che queste nuove previsioni incidono su un rapporto “Fisco-contribuente” già affetto da patologia, ossia allorquando il contribuente non ha provveduto in modo regolare alle proprie obbligazioni tributarie. In questi anni di forti difficoltà per tutte le imprese e le attività professionali, pur a fronte delle proposte avanzate dalla rappresentanza dell’impresa diffusa, non si è mai intervenuti nel tentativo di introdurre nuove forme di accordo tra Fisco e contribuente che diano possibilità, a coloro che dichiarano regolarmente i propri debiti d’imposta ma che sono in difficoltà a pagare nei ristretti termini previsti dalle norme (non va dimenticato, ad esempio, che mentre per i versamenti del saldo delle imposte sui redditi dell’anno precedente e sul primo acconto dell’anno in corso, vi è la possibilità, con un piccolo aggravio a titolo d’interessi, di rateizzare il pagamento, questa possibilità non è prevista per i versamenti dei secondi acconti), di non attendere l’avviso di irregolarità, e la conseguente applicazione di sanzioni, per poter regolarizzare la propria posizione. R.ETE. Imprese Italia chiede, quindi, che vengano introdotti nuovi istituti come quello della rateizzazione del secondo acconto o come quello dell’accordo preventivo di rateizzazione del debito tributario che, a fronte delle difficoltà finanziarie del contribuente, diano la possibilità di adempiere regolarmente in tempi adeguati e con il pagamento di una somma a titolo d’interesse ma senza l’applicazione di sanzioni. R.ETE. Imprese Italia accoglie con favore anche la modifica radicale del sistema di remunerazione del servizio nazionale di riscossione attraverso la sostituzione dell’aggio con gli oneri di riscossione che saranno commisurati agli effettivi costi del servizio e che,

comunque, non potranno superare il 6% del riscosso (oggi l'aggio viene applicato nella misura del 8%). L'auspicio è, però, che tale percentuale possa essere ulteriormente ridotta.

E', inoltre, sicuramente positivo che si sia snellita la procedura di concessione da parte dell'agente della riscossione della dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, fino ad un massimo di 72 rate mensili (ora basterà una semplice richiesta da parte del contribuente che dichiara di versare in una situazione temporanea di difficoltà economica). Tuttavia, affinché si venga davvero incontro alle esigenze dei contribuenti in difficoltà, si ritiene necessario incrementare, ulteriormente, la rateizzazione.

Il perdurare della crisi economica e finanziaria sta creando, infatti, a tantissimi piccoli imprenditori difficoltà enormi nel pagamento dei tributi (sia erariali che locali). Da questo punto di vista i recenti interventi tesi ad aumentare il periodo di rateazione delle cartelle esattoriali sono stati sicuramente positivi. Tuttavia, R.ETE. Imprese Italia, auspicava che - sulla base del principio indicato dall'articolo 6, comma 5, delle Legge Delega - fossero razionalizzate ed omogeneizzate le varie possibilità di rateizzazione a fronte di cartelle esattoriali, ovvero, a fronte di accertamenti con adesione, o di acquiescenza, o di pagamento dovuto nei confronti di qualsiasi ufficio dell'Amministrazione finanziaria o locale.

In particolare, sarebbe stato importante allungare il periodo di rateizzazione dei debiti emergenti dai cosiddetti "avvisi bonari" di importo cospicuo e non solo - come è previsto nello schema di decreto legislativo - allungare da 6 ad 8 rate trimestrali il periodo di ammortamento dei debiti di importo ridotto.

In altre parole, occorre evitare di obbligare le imprese a scontare le pesanti sanzioni previste in caso di emissione del ruolo, per arrivare alla rateizzazione straordinaria in 120 rate mensili (10 anni), prevista solo per i debiti consegnati per la riscossione ad Equitalia (ex articolo 19, comma 1-quinquies, del D.P.R. n. 602 del 1973).

Infine, R.ETE. Imprese Italia, esprime un giudizio positivo sulla previsione che, in caso di sospensione degli adempimenti tributari e contributivi a seguito di eventi eccezionali, siano parallelamente sospesi per il medesimo periodo, tutti i termini degli adempimenti anche processuali in favore dei contribuenti.